

MODULARIO  
C. C. - 417



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

*Prot. N°* ..... *Allegato* .....

MOD. 378

CORTE DEI CONTI



0001627-16/05/2013-SC\_MAR-T71-P

Regione Marche - CAL - CREL  
Registri CAL - CREL

0000135 | 16/05/2013  
| CAL\_MARCHE | A

**Al Presidente  
del Consiglio delle Autonomie locali  
delle Marche**  
Piazza Cavour, 23  
60121 - ANCONA

**Oggetto:** Richiesta di parere del **Comune di Venarotta** - nota prot.n. 2565 del 24 aprile 2013.  
*Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.*

Si trasmette copia della deliberazione n. **44/2013/PAR** approvata nell'adunanza del 7  
**maggio 2013** concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

*(dott. Carla Serra)*

Deliberazione n. 64/2013/PAR**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nell'adunanza del 7 maggio 2013

composta dai magistrati:

Cons. Fabio Gaetano GALEFFI - Presidente f.f. - relatore

Cons. Andrea LIBERATI - Componente

Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO - Componente

Ref. Valeria FRANCHI - Componente

**PARERE****COMUNE DI VENAROTTA**

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la richiesta di parere da parte del Sindaco del Comune di Venarotta prot. 2565 del 24 aprile 2013, acquisita a prot. 1442 il 26 successivo;

VISTO il provvedimento in data 2 maggio 2013, con cui è stata convocata la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore dottor Fabio Gaetano Galeffi;

**FATTO**

Il Sindaco del Comune di Venarotta (prov. di Ascoli Piceno) ha formulato una richiesta di parere inerente la sfera di applicazione del divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, come disposto dall'art. 12, comma 1-quater, del decreto-legge 98/2011, convertito in legge 111/2011, nel testo modificato dall'art. 1, comma 138,



della legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013).

Con la predetta richiesta, l'amministrazione richiedente ha riferito e precisato:

- che la Comunità Montana ha attivato, con atto di Consiglio Comunitario n. 1.1 del 21 settembre 2010, un programma di investimenti da realizzarsi in collaborazione con i Comuni di Venarotta, Roccafluvione, Montegallo, Palmiano, assicurando una compartecipazione finanziaria della stessa Comunità di euro 500.000,00;

- che i Comuni di Venarotta, Roccafluvione, Montegallo e Palmiano hanno aderito al predetto programma in forma associata, per la realizzazione di un Plesso scolastico intercomunale, da erigersi in Località Capodiplano di Venarotta, e comprendente le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo grado, con i relativi servizi;

- che a tal fine i Sindaci hanno approvato e sottoscritto apposita convenzione in data 4 marzo 2011 e approvata dai rispettivi Consigli per la regolazione dei rapporti relativi alla realizzazione e alla gestione del Plesso scolastico intercomunale a servizio della popolazione scolastica dei Comuni associati; con tale convenzione, si abilitava il Comune di Venarotta, ente Capofila, a stipulare la convenzione con la Comunità Montana del Tronto (sottoscritta con atto del 26 aprile 2011 in forza della deliberazione n. 13 del 25 marzo 2011) per la adesione al programma di investimenti da questa promosso e si Impegnava a ricercare ulteriori contributi pubblici da destinare all'opera;

- che con atto n. 51 del 4 luglio 2012 il Bacino Imbrifero Montano del Tronto metteva a disposizione per il suddetto intervento un contributo di euro 250.000,00;

- che la Provincia di Ascoli Piceno, con atto di giunta n. 209 del 21 settembre 2011, ha assunto l'impegno di fornire l'assistenza tecnico-amministrativa alla realizzazione dell'opera, attraverso la redazione di un progetto preliminare del predetto Plesso scolastico; a tal fine è stato sottoscritto apposito protocollo d'intesa in data 10 ottobre 2011;

- che gli stessi Comuni aderenti hanno partecipato al Bando Pubblico Regionale di cui alla legge regionale Marche n. 20/2010 "Programma regionale integrato per adeguamento, messa in sicurezza ed incremento efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica - art. 3 DGR 1022 del 18/07/2011 - Linea di intervento <A>", con un primo progetto preliminare denominato "Realizzazione nuovo istituto comprensivo per i Comuni di Venarotta-Roccafluvione-Montegallo e Palmiano, da realizzarsi in località Capodiplano di Venarotta - Primo Stralcio Funzionale", redatto dalla stessa Provincia di Ascoli;

- che con nota della Provincia prot. 13893 del 26 marzo 2012 veniva



trasMESSO al Comune di Venarotta il decreto del Dirigente Regione Marche n.17/ESU del 15.03.2012 che assegnava per il Polo Scolastico Intercomunale la somma di euro 200,000 sulla base della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 26 del 9 febbraio 2012;

- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 198 del 20 settembre 2012, alla luce della quota non assegnata ad altro Comune, veniva riformulata la graduatoria, assegnando al Comune di Venarotta la nuova somma di euro 370.000 sul nuovo progetto preliminare rimodulato per l'importo complessivo di euro 1.730.000 e si stabiliva un termine per l'adozione di apposito atto deliberativo attestante la disponibilità della copertura finanziaria della quota obbligatoria di autofinanziamento;

- che con decreto del Dirigente Regione Marche n. 59/ESU del 5 novembre 2012 si confermava il contributo Regionale di euro 370.000;


- che con successivo atto n. 8 del 11 gennaio 2013 il Bacino Imbrifero Montano del Tronto stabiliva di accordare un ulteriore contributo complessivo di euro 250.000;

- che i quattro Comuni associati di Venarotta, Roccafluvione, Montegallo, e Palmiano hanno reperito ed ottenuto, per il suddetto intervento, contributi da enti terzi per un ammontare di euro 1.370.000 a fronte di una spesa complessiva di euro 1.600.000 circa prevista nel nuovo progetto preliminare;

- che per la realizzazione dell'opera suddetta è necessario attivare una procedura di esproprio per pubblica utilità nell'anno 2013, in modo da acquisire le aree su cui edificare l'opera;

- che l'art. 12 del decreto-legge 98/2011, convertito in legge 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 138, della legge 228/2012 prevede limiti all'acquisto di beni immobili da parte delle pubbliche amministrazioni; in particolare al comma 1-quater si stabilisce che per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche non possono acquistare immobili a titolo oneroso e al comma 1-sexies si precisa che sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazioni di programmi e piani concernenti interventi speciali, realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

- che in materia il parere n. 9/2013 della Corte dei Conti - Sez. controllo Liguria sembra far rientrare nel divieto di cui al comma 1-quater anche



l'acquisizione terreni con procedura espropriativa ed al contempo però precisa: *"Occorre però evitare che l'applicazione pedissequa di tale divieto conduca al risultato opposto rispetto a quello voluto dal Legislatore. ... il procedimento è giunto ad un livello tale (tempus regit actum) da ritenere possibile e più soddisfacente alla ratio finanziaria voluta dal Legislatore condurlo a termine, anche con un possibile accordo di cessione volontaria intervenuto nel frattempo, piuttosto di lasciare ferma la situazione con una complessiva perdita maggiore di denaro pubblico, costituita dall'artificioso prolungamento del periodo di occupazione rispetto all'immissione definitiva nella proprietà da parte dell'ente";*

- che i contributi sopra richiamati hanno destinazione vincolata e possono essere utilizzati solo per la realizzazione della scuola; che gli stessi sarebbero più che sufficienti per indennizzare l'acquisizione dell'area necessaria e che pertanto nulla graverebbe sulle casse comunali, per un progetto programmato e avviato da diverso tempo e con una copertura finanziaria quasi integralmente garantita da soggetti terzi;

- che la realizzazione di un unico plesso scolastico intercomunale, oltre ad essere opera di primaria rilevanza sociale, rappresenta una misura di razionalizzazione scolastica in sintonia con le recenti riforme nonché con la normativa sull'associazionismo delle funzioni fondamentali (art. 14 legge 122/2010, lettera "h", edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici).

Ciò premesso, l'amministrazione conclusivamente chiede:


a) se, anche alla luce dell'eccezione di cui al comma 1-sexies dell'art. 12 della legge 111/2011 e delle osservazioni svolte dalla Sezione Liguria, rientri nei divieti di acquisto di immobili per l'anno 2013, anche l'acquisizione mediante esproprio/cessione volontaria di un terreno destinato alla realizzazione di una scuola già da diversi anni programmata da parte di enti convenzionati, laddove il relativo prezzo/indennità sia garantito con contributi da parte di soggetti/enti terzi, contributi a destinazione vincolata e che, se non utilizzati per tale scopo, potrebbero essere persi;

b) in subordine, quali siano le alternative per addivenire all'acquisizione dell'area, evitando l'ipotesi di rinuncia ai finanziamenti già concessi.

\* \* \*

La richiesta di parere è stata trasmessa con lettera a firma del Sindaco e, pertanto, risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Sotto il profilo oggettivo il quesito appare ammissibile, nei termini di cui appresso.



**DIRITTO**

La Sezione è chiamata a esprimere un parere in ordine all'applicazione della normativa sui limiti all'acquisto di beni immobili, così come introdotti dalla legge di stabilità per l'anno 2013.


Le modifiche normative introdotte dall'art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013) al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno infatti determinato ulteriori vincoli all'acquisizione di beni immobili da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, l'art. 1, comma 138, della legge 228/2012 ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies all'art. 12 del decreto-legge 98/2011, nei seguenti termini:

*«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.*

*1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.*

*1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso nè stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più*



*vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.*

*1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.*

*1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.»*

Sulla materia, con riguardo alle operazioni di permuta immobiliare, questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi con parere n. 7/2013, ove è stato precisato che l'effetto dell'operazione di permuta rientra nella nozione di acquisto a titolo oneroso, come tale soggetto al vincolo previsto dalla norma.

Come già evidenziato dall'amministrazione richiedente, la Sez. Liguria si è pronunciata con parere 9/2013 (confermi pareri Sez. Basilicata 36/2013 e Sez. Piemonte 52/2013), con riguardo alle procedure di espropriazione: in base a tale orientamento, premesso che l'ambito oggettivo della norma comprende sia fabbricati che terreni, il divieto all'acquisto di immobili disposto dal citato art. 12 colpirebbe anche le acquisizioni da realizzarsi mediante procedure espropriative, salvo che in data antecedente al 1° gennaio 2013 siano già state avviate le procedure con decreto di occupazione d'urgenza già emesso e indennità già versata.

Tale indirizzo interpretativo, per così dire intermedio rispetto alla totale inclusione o esclusione (nel divieto di acquisto) delle procedure espropriative, è basato sulla circostanza che lo stadio a cui è giunto il procedimento amministrativo andrebbe a determinare un artificioso prolungamento del periodo di occupazione già iniziata con i conseguenti oneri finanziari e sulla circostanza che il portare a termine



la procedura eviterebbe un'applicazione pedissequa della norma limitatrice, onde evitare un maggior dispendio di denaro pubblico, che si porrebbe in contrasto con la ratio voluta dalla norma stessa.

Nel caso ora all'esame di questa Sezione, tuttavia, l'amministrazione non ha precisato se sia stato già emesso un decreto di occupazione d'urgenza né se sia stata versata la relativa indennità, per cui, ricadendo la fattispecie in un vincolo preordinato all'esproprio (di cui peraltro non è stata formalmente riferita la sussistenza) connesso alla pubblica utilità dell'opera da realizzare, il procedimento amministrativo si trova ad uno stadio che - in base all'orientamento espresso dalla Sez. Liguria - rientrerebbe nel divieto di acquisto previsto dalla legge.

Sulla eccezione di cui al comma 1-sexies dell'art. 12 del decreto-legge 98/2011, convertito in legge 111/2011, invocata dall'amministrazione richiedente, ritiene il Collegio che essa non sia applicabile al caso di specie, in quanto l'ipotesi derogatoria riguarda le risorse previste dal d. lgs. 88/2011 (recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42) confluite nel Fondo per lo sviluppo e la coesione (sostitutivo del Fondo per le Aree Sottoutilizzate), non conferenti con l'intervento di che trattasi.

Rileva inoltre il Collegio di non poter formulare altre ipotesi o alternative per la risoluzione della questione (punto "b" della richiesta di parere), in quanto tale attività per costante orientamento esula dai poteri attribuiti alla Corte in sede consultiva dall'art. 7 della legge 131/2003, trattandosi di attività consulenziale non consentita a questa Corte e di scelte discrezionali da compiersi autonomamente da parte dell'amministrazione.

Peraltro, sulla questione principale oggetto di esame, attinente all'ambito di applicazione del divieto di acquisto disposto dal richiamato art. 12 del decreto-legge 98/2011, convertito in legge 111/2011, ritiene il Collegio che i commi 1-bis e 1-ter del citato art. 12 vadano letti in modo sistematico con le restanti disposizioni del medesimo articolo, in particolare anche con il comma 1:

*"1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi*



*strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."*


Infatti, nella norma di riferimento si richiamano espressamente e soltanto le "operazioni di **acquisto** e vendita di immobili" (comma 1) e il "caso di operazioni di **acquisto** di immobili" (comma 1-bis), oltre che l'atto di "**acquistare** immobili a titolo oneroso" (comma 1-quater): testualmente non viene mai fatto cenno nella normativa alle acquisizioni di immobili mediante procedure espropriative.

L'espropriazione per pubblica utilità, d'altra parte, risponde a finalità del tutto diverse rispetto alle acquisizioni di beni patrimoniali che l'amministrazione, quale soggetto dotato di personalità giuridica, può compiere nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, sia pure nel rispetto dei predetti limiti.

I lavori parlamentari non offrono ulteriori elementi per individuare l'area di applicazione del divieto, limitandosi la relazione all'atto Camera 5534 (pag. 13 dello stampato) a indicare quanto segue: "Si introduce inoltre, per l'anno 2013, il divieto per le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT, nonché per le autorità indipendenti e la CONSOB, di acquistare immobili e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti."

Un elemento che depone in modo chiaro e testuale per una delimitazione del divieto di acquisto ai soli beni immobili patrimoniali da acquisire mediante ordinarie procedure negoziali si rinviene invece nel comma 1-bis dell'art. 12, laddove si prevede che, a partire dal 2014, per la determinazione del valore di acquisto all'interno del regime di deroga individuale ivi disciplinato, sia l'Agenzia del demanio a determinare l'entità del prezzo: questo diverso procedimento - che si presenta completamente difforme dalle regole stabilite dal Testo Unico Espropriazioni (artt. 20-21 d.P.R. 327/2001) circa il soggetto a cui è attribuito il potere di determinare l'indennità di espropriazione - lascia intendere che il divieto di acquisto di cui all'art. 12 sia riferibile ai soli beni immobili acquistati mediante procedure negoziali e non si estenda all'acquisizione di beni mediante la procedura di espropriazione.

La predetta considerazione sul procedimento di espropriazione vale per gli immobili che diverranno beni demaniali (es. strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi; acquedotti; immobili d'interesse artistico, storico, archeologico o



etnoantropologico), ma si può anche riferire sia ai beni del patrimonio indisponibile (caserme, immobili di proprietà pubblica destinati a pubblico servizio) che ai beni del patrimonio disponibile.

Tanto più si può ritenere fondata la precedente asserzione sulla non riferibilità del predetto divieto di acquisto alle procedure espropriative (ove rientra anche l'ipotesi della cessione volontaria), ove si consideri che le amministrazioni pubbliche sarebbero altrimenti costrette a non dar corso ad alcuna procedura di espropriazione nel corso del 2013, anche quando la provvista finanziaria sia garantita da soggetti terzi, ovvero quando la necessità e l'urgenza di lavori (es. esproprio per opere di difesa del suolo o per ripristinare collegamenti viari interrotti, per immobili a destinazione militare o di sicurezza) non potrebbero consentire ulteriori ritardi.

Poiché, secondo questo Collegio, la norma limitativa non può essere interpretata analogicamente e parzialmente *in malam partem*, ricostruendo a posteriori un'area (parziale) di esclusione dal divieto non prevista dalla legge, né in modo positivo né in modo negativo, si deve ritenere che anche l'esproprio per realizzare un'opera pubblica facente parte della programmazione dell'ente non rientri nel divieto di acquisire immobili delineato dal citato art. 12, a qualunque stadio tale procedura si trovi e anche per le opere in corso di realizzazione o in corso di programmazione nel 2013, essendo altrimenti impediti tutti gli investimenti da realizzarsi mediante espropriazione immobiliare.

Rileva a questo punto il Collegio che la posizione sopra enunciata circa l'area di applicazione del divieto di acquisto di immobili (divieto che non andrebbe a comprendere le acquisizioni immobiliari da realizzare a seguito di procedimento ablatorio), posizione su cui questa Sezione si orienterebbe a rendere il proprio parere, si trova non in linea con gli infrascritti pareri espressi da altre Sezioni (Sez. Liguria 9/2013, Sez. Basilicata 36/2013 e Sez. Piemonte 52/2013), che escludono l'operatività del divieto - in modo ritenuto non convincente, per i predetti motivi, da questo Collegio - ai soli casi di procedura di espropriazione in cui sia stato già emesso nel 2012 il decreto di occupazione d'urgenza e versata la relativa indennità di occupazione.

In relazione al predetto contrasto sull'indirizzo interpretativo da seguire per individuare l'area di applicazione del divieto di acquisto di immobili disposto dall'art. 12, comma 1-quater, del decreto-legge 98/2011, convertito in legge 111/2011, si rende pertanto necessario sottoporre la questione al Signor Presidente della Corte dei conti, affinché possa valutare e, ove lo ritenga, disporre:

- la proposizione di una questione di massima alle Sezioni riunite in sede di



controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 78/2009, convertito in legge 102/2009, trattandosi di questione da ritenersi di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica anche statale e non circoscritta all'area della finanza regionale o della finanza delle autonomie locali;

- ovvero, in subordine, la proposizione di una questione di massima alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 174/2012, convertito in legge 213/2012, qualora si ritenga prevalente il profilo della finanza regionale o delle autonomie locali, sussistente nella fattispecie in esame.

#### P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per le Marche formula proposta al Signor Presidente della Corte dei conti, nei termini di cui in motivazione, affinché venga sollevata questione di massima dinanzi alle Sezioni riunite o, in subordine, dinanzi alla Sezione delle Autonomie, sul seguente punto:


- se l'area di applicabilità del divieto di acquisto previsto dall'art. 12 del decreto-legge 98/2011, convertito in legge 111/2011, nel testo modificato dall'art. 1, comma 138, della legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) comprenda le acquisizioni immobiliari da realizzare mediante procedure espropriative, tenuto conto che il sistema normativo, in particolare il comma 1-bis del predetto art. 12, introduce un sub-procedimento per la definizione del prezzo di acquisto del tutto incoerente con le regole per la determinazione dell'indennità di espropriazione dettagliatamente stabilite dagli artt. 20-21 del d.P.R. 327/2001.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della segreteria, all'Ufficio di Presidenza della Corte dei conti, al Sindaco del Comune di Venarotta e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 7 maggio 2013.

Il Presidente f.f. - relatore

Fabio Gaetano Galeffi



Depositata in Segreteria in data

Il direttore della Segreteria

14 MAG. 2013

Dott.ssa Angela Rosaria PEZZI

